

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE LE CONDIZIONI GENERALI DI RILASCIO ED UTILIZZO DELLA CARTA TACHIGRAFICA CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ISTANZA

CONDIZIONI GENERALI DI RILASCIO E DI UTILIZZO

Questo documento stabilisce le condizioni generali di rilascio e di utilizzo della Carta Tachigrafica di controllo (d'ora in poi solo "Carta di Controllo" o solo "Carta") in applicazione delle normative comunitarie e nazionali finalizzate alla sostituzione dell'attuale sistema di controllo nel settore dei trasporti su strada, basato su di una procedura elettromeccanica, con un sistema di controllo elettronico, basato su Carte Tachigrafiche così come definite dal Regolamento n. 3821/1985 ed omologate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle seguenti disposizioni:

- 1_Regolamento CEE n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 così come integrato e modificato dal Regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998 e s.m.i.;
- 2_Regolamento CE n. 1360/2002 del 13 giugno 2002 (Allegato 1B al Regolamento CE n. 2135/1998, contenente le specifiche tecniche ed i requisiti funzionali del sistema tachigrafico digitale);
- 3_Decreto 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2004, recante "Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada";
- 4_Decreto Ministeriale del 23 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2005 recante "Modalità per il rilascio delle Carte Tachigrafiche e per la tenuta del registro ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361".

Per le definizioni riportate nelle presenti condizioni si fa espresso riferimento a quelle indicate nell'art.1 del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2005, di cui al punto 4.

Le modalità di presentazione e di gestione della domanda possono realizzarsi anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo i principi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale. La tecnologia per la presentazione della domanda in via elettronica sarà realizzata e gestita da InfoCamere S.C.p.A., quale "gestore del sistema informativo" (delle Camere di Commercio) ai sensi del DM 23 Giugno 2005.

ARTICOLO 1 • CONDIZIONI PER IL RILASCIO

La Carta è rilasciata dalle Camere di Commercio avvalendosi degli strumenti elettronici e telematici approntati da InfoCamere S.C.p.A., ovvero da società terza che opera per conto di quest'ultima, nel quadro di apposite convenzioni sottoscritte, a livello locale o nazionale, con le Autorità deputate ai controlli di natura tecnico- amministrativa in materia di sicurezza del lavoro e del trasporto stradale, ovvero adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

La Carta viene intestata alle Autorità di cui al precedente comma, la cui denominazione ed indirizzo verranno stampati sulla superficie della Carta e registrati nella memoria della stessa.

ARTICOLO 2 • DIRITTO DI UTILIZZO, DURATA DELLA VALIDITÀ, RINNOVO E SOSTITUZIONE

La Carta è emessa per un periodo di validità di 5 anni, dietro il pagamento di un importo definito a mezzo di apposita Convenzione stipulata tra l'Unioncamere (o la Camera di Commercio con riferimento alle Autorità provinciali), il gestore del proprio sistema informativo e l'organo competente dell'Autorità di controllo.

La Carta è rinnovabile alla scadenza su domanda dell'Autorità di controllo che soddisfi le condizioni per il rilascio di cui all'articolo 1.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata alla Camera di Commercio

che l'ha emessa entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. Quando previsto dalle specifiche Convenzioni, la richiesta e la distribuzione delle Carte avviene in modalità centralizzata da parte dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che intrattiene i rapporti con le Autorità di controllo a livello centrale. La nuova Carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La Carta è sostituibile in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento senza alcun costo per l'Autorità di controllo, mentre in caso di smarrimento o furto la sostituzione si effettua dietro pagamento dell'importo convenzionale stabilito per la prima emissione.

La durata di validità della Carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante è stabilita all'art. 9 delle presenti condizioni generali.

ARTICOLO 3 • DOMANDA DI EMISSIONE DELLA CARTA

La domanda di emissione della Carta deve essere firmata dal rappresentante dell'autorità e presentata, nei modi previsti dalla legge, attraverso la compilazione del "Modulo di Domanda della Carta di Controllo", di seguito denominato "Modulo di Domanda" o semplicemente "Modulo", presso la Camera di Commercio competente per territorio (quella in cui l'Autorità richiedente ha la propria sede) o presso l'Unioncamere se ne ricorrono le condizioni. L'Autorità richiedente può ottenere un numero illimitato di Carte di Controllo, che verranno tutte intestate ad essa. La denominazione e l'indirizzo dell'Autorità saranno stampati sulla superficie della Carta; le medesime informazioni verranno anche registrate nella memoria elettronica della Carta.

ARTICOLO 4 • VERIFICHE E CONTROLLI

Il sistema delle Camere di Commercio è autorizzato ad effettuare tutti i controlli e le verifiche del caso sulle informazioni contenute nel Modulo.

ARTICOLO 5 • RILASCIO E CONSEGNA DELLA CARTA

All'atto della presentazione del Modulo di Domanda, il richiedente deve precisare se intende:

- ritirare la Carta presso lo sportello della Camera di Commercio competente al rilascio, dove sarà disponibile entro 15 giorni lavorativi a partire dalla presentazione della domanda e dove sarà conservata per un periodo massimo di tre mesi a partire dal giorno della disponibilità. Decorso tale termine, la Carta non sarà più resa disponibile al richiedente;
- ricevere la Carta via posta Raccomandata all'indirizzo specificato nello spazio appositamente riservato nel Modulo di domanda; in tal caso il richiedente sarà tenuto al pagamento alla Camera di Commercio delle spese di postalizzazione e non potranno, comunque, essere attribuite all'ente camerale eventuali responsabilità di ritardo, imputabili unicamente al servizio postale o all'impossibilità di recapito all'indirizzo indicato;
- ritirare un set di Carte in modalità centralizzata presso gli Uffici dell'Unione italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), dove saranno disponibili entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione della domanda inoltrata dall'Amministrazione agli uffici di Unioncamere.

ARTICOLO 6 • UTILIZZO DELLA CARTA

La Carta può essere utilizzata solo dagli appartenenti all'Autorità che ne ha fatto richiesta e non può quindi essere ceduta a terzi per alcun motivo. L'Autorità si obbliga alla tenuta di un registro che permetta in qualsiasi momento di conoscere la persona, all'interno dell'organizzazione di appartenenza, cui è stata consegnata la Carta. L'Autorità si obbliga a porre in essere disposizioni organizzative ed ordinali volte ad assicurare un corretto e sicuro utilizzo delle Carte di cui è titolare. I soggetti richiedenti ed a cui è stata rilasciata la Carta, sono i responsabili del corretto adempimento



degli obblighi stabiliti dalla normativa e dalle presenti condizioni. I predetti soggetti si impegnano a conservare con cura la Carta e a farne un utilizzo corretto e diligente, nonché conforme alle finalità per cui la Carta è stata rilasciata. Ogni utilizzo illecito o fraudolento della Carta è punito con le sanzioni previste dalla legge. La Camera di Commercio non è in nessun caso responsabile per qualsiasi conseguenza che possa derivare dall'utilizzo della Carta. La Camera di Commercio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per l'impossibilità di utilizzare la Carta, qualunque ne sia la causa. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della Carta, il responsabile dell'Autorità di Controllo, entro 7 giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la Camera di Commercio emittente.

ARTICOLO 7 • DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO O DI FURTO

La dichiarazione di smarrimento o furto della Carta deve essere formulata per iscritto, firmata dal rappresentante dell'Autorità di controllo titolare della Carta e presentata in allegato al Modulo di Domanda per il rilascio di una nuova Carta sostitutiva di quella non più disponibile.

ARTICOLO 8 • DICHIARAZIONE DI MALFUNZIONAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA CARTA MALFUNZIONANTE

Fermo restando l'obbligo di richiesta di blocco e/o sostituzione di cui all'ultimo comma dell'art. 6, in caso di malfunzionamento della Carta, il responsabile della gestione dell'Autorità di controllo titolare della stessa deve restituire la Carta alla Camera di Commercio emittente, ovvero Unioncamere in caso di Autorità di controllo centrale, che, verificato il malfunzionamento, provvederà al rilascio di una Carta sostitutiva della precedente, senza alcun costo a carico dell'Autorità di controllo titolare della stessa, previa sola richiesta di sostituzione da parte dell'Autorità di controllo interessata.

ARTICOLO 9 • RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELLA CARTA SMARRITA O RUBATA

Su formale richiesta alla Camera di Commercio emittente, ovvero a Unioncamere in caso di Carta emessa ad Autorità di controllo centrale, la Carta smarrita o rubata può essere sostituita. La sostituzione della Carta è effettuata dietro pagamento dell'importo convenzionalmente stabilito per la prima emissione. La Carta sostitutiva riporterà una data di fine validità esattamente identica a quella della Carta sostituita.

ARTICOLO 10 • RICHIESTA DI MODIFICA DEI DATI CONTENUTI NELLA CARTA

Il responsabile dell'Autorità di controllo può richiedere l'emissione di una nuova Carta, in sostituzione di quella già rilasciata ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione:

- di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della Carta e registrati nella memoria della stessa; in tal caso, il richiedente, all'atto della consegna della nuova Carta, deve restituire quella precedentemente rilasciata in corso di validità;
- del luogo in cui è ubicata la sede dell'Autorità.

Questo tipo di richiesta è assimilato alla domanda di prima emissione della Carta di Controllo ed è quindi assoggettata alle regole di cui agli artt. 1 e 3. La nuova Carta ottenuta con procedura di modificazione avrà una validità di 5 anni.

ARTICOLO 11 • RESTITUZIONE DELLA CARTA

L'Autorità di controllo può restituire, per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, la Carta o le Carte di cui è titolare. Alla scadenza del periodo di validità della Carta, l'Autorità è tenuta alla sua distruzione.

La Carta deve essere, altresì, restituita in tutti i casi in cui il titolare non necessiti più della medesima per l'esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della Carta stessa.

ARTICOLO 12 • OBBLIGHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio si impegna a:

- emettere la Carta, richiesta con le modalità previste e a fronte del pagamento del costo convenzionale pattuito, entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione della relativa domanda;
- in caso di richiesta di rinnovo di una Carta in scadenza, dietro pagamento del costo convenzionale pattuito, emettere la Carta sostitutiva entro 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta e comunque entro la scadenza della Carta originaria, a condizione che la domanda sia stata presentata entro i 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza;
- emettere la Carta sostitutiva richiesta in caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto entro 5 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione di una domanda circostanziata a tal fine;
- sospendere la validità della Carta dichiarata smarrita o rubata;
- emettere la Carta sostitutiva per esigenze di modifica dei dati contenuti nella Carta, richiesta con le modalità previste e a fronte del pagamento dei prescritti diritti, entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione della relativa domanda.

Nel caso venga richiesta la modalità di consegna di cui all'art.5 comma 2 non possono essere attribuite all'ente camerale eventuali responsabilità di ritardo rispetto ai termini previsti per l'emissione della carta, imputabili unicamente al servizio postale o all'impossibilità di recapito all'indirizzo indicato.

ARTICOLO 13 • RECLAMI

Per qualsiasi reclamo inerente il rilascio e l'utilizzo, il titolare della Carta potrà inoltrare specifica comunicazione alla Camera di Commercio che ha emesso la Carta stessa.

ARTICOLO 14 • CONDIZIONI DI RILASCIO ED UTILIZZO

Le condizioni generali di rilascio e utilizzo sono definite, attraverso l'approvazione del presente modello, dal Ministero dello Sviluppo Economico per assicurare l'uniformità del rilascio e dell'utilizzo delle Carte. Le dette condizioni possono essere modificate in qualunque momento in ragione di mutate condizioni normative o di necessità.

ARTICOLO 15 • INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il soggetto richiedente il rilascio della Carta dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa dalla Camera di Commercio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

FIRMA DEL RESPONSABILE

Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto ed esaminato e di approvare specificamente con la firma qui in calce apposta - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. - le disposizioni di cui agli articoli: Articolo 6 - Utilizzo della Carta; Articolo 14 - Condizioni di rilascio ed utilizzo; Articolo 15 - Informativa sulla privacy.

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1ª EMISSIONE E RINNOVO

- Copia del documento che identifica la qualifica del responsabile nell'ambito dell'Amministrazione di controllo interessata.

SOSTITUZIONE PER MALFUNZIONAMENTO E/O DANNEGGIAMENTO

- Copia del documento che identifica la qualifica del responsabile nell'ambito dell'Amministrazione di controllo interessata.
- La Carta Tachigrafica da sostituire, se non ancora in corso d'utilizzo, che verrà trattenuta e distrutta dalla Camera di Commercio successivamente alla consegna della nuova Carta.

SOSTITUZIONE PER SMARRIMENTO O FURTO

- Copia del documento che identifica la qualifica del responsabile nell'ambito dell'Amministrazione di controllo interessata.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente informativa riguardante il trattamento dei dati personali richiesti ai fini del rilascio della Carta Tachigrafica, resa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Reg. UE 2016/679 (di seguito "Regolamento Privacy") e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli Utenti del servizio. Il trattamento dei dati personali conferiti con il presente Modulo sarà improntato, in conformità alla normativa citata, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti al momento della richiesta della Carta Tachigrafica saranno acquisiti e trattati per le seguenti finalità:

- consentire alla Camera di Commercio l'espletamento delle attività necessarie ai processi di rilascio, controllo e gestione delle Carte Tachigrafiche;
- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia, in particolare dal Decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361 e relativi provvedimenti attuativi;
- confrontare e classificare i dati, produrre liste o elenchi per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio;
- consentire l'invio (tramite sms, posta elettronica e/o cartacea) di comunicazioni relative al servizio ai riferimenti indicati nel presente modulo di domanda. Il trattamento dei dati è effettuato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. Il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza commisurato ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso in modo accidentale o illegale ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali, necessari ad identificare in maniera certa il richiedente, è obbligatorio per procedere con la richiesta ed il rilascio della Carta Tachigrafica oggetto della domanda di cui al presente Modulo.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente per il rilascio della Carta, i cui dati identificativi sono reperibili attraverso la rete Internet. La Camera di Commercio ha nominato InfoCamere S.C.p.A., con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni n.13, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati del sistema informativo relativo alle Carte Tachigrafiche.

AMBITO DI DIFFUSIONE

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, in particolare: - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quale punto unico di contatto

nazionale per le Autorità estere coinvolte negli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria; - soggetti terzi convenzionati con la Camera di Commercio appositamente delegati alla raccolta delle domande di rilascio delle Carte Tachigrafiche; - società terze che effettuano l'attività di personalizzazione delle Carte Tachigrafiche e di gestione delle comunicazioni relative al servizio; - enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. Quando previsto dalla normativa, tali soggetti sono designati quali Responsabili del trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del Regolamento Privacy. I dati personali che saranno comunicati dal Titolare del trattamento ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati.

I dati potranno, inoltre, essere messi a disposizione delle autorità giudiziarie, di polizia o di controllo ovvero a tutte le autorità che espletano servizi di polizia stradale (definite all'art. 12 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285) che ne facessero espressa richiesta in ambito delle attività di controllo.

I dati personali da Lei forniti potranno essere resi disponibili all'estero, nell'ambito del territorio dei Paesi appartenenti all'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo AETR, ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria in tema di Carte Tachigrafiche, nonché per l'esecuzione delle attività connesse al rilascio ed alla gestione delle Carte Tachigrafiche.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Privacy, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente, i cui riferimenti sono reperibili attraverso elenchi pubblici oltre che nel sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio. L'interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, ha diritto di presentare reclamo al Garante della privacy.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER)

I riferimenti del Responsabile della protezione dei dati, nominato dal Titolare, sono pubblicati nel sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente.

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE